

N. R.G. 15800/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15800/2020** promossa da:

UCMN (C.F. x), con il patrocinio
dell'avv. PONZANELLI GIULIO e dell'avv. GIUDICI VALERIA come da procura in atti,
elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI N. 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
PONZANELLI GIULIO

ATTORE

contro

GGM (C.F. x), con il patrocinio dell'avv.
PILLININI CARLO e dell'avv. LAZZERETTI LAURA come da procura in atti; elettivamente
domiciliato in VIA CORONEO, 4 34133 TRIESTE presso il difensore avv. PILLININI CARLO

CONVENUTO

Oggetto: Responsabilità professionale dell'avvocato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:
parte attrice

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, e previo ogni
opportuno accertamento, per tutte le ragioni di cui in narrativa
in via principale:

i i. accertare la responsabilità professionale dell'Avv. GGM
sensi dell'art 1453 c.c. il contratto intervenuto tra le parti;

e, per l'effetto, risolvere ai



- ii ii. condannare l'Avv. GGM a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. i compensi ricevuti in esecuzione del contratto risolto, da liquidarsi nella somma di Euro 68.512,06 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o d'equità, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. fino alla data della domanda e al tasso di cui al successivo co. 4 da tale data fino al soddisfo;
- i iii. condannare l'Avv. GGM al risarcimento del danno nei confronti dell'Avv. UCMN, da liquidarsi nella somma di Euro 828.407,23 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o d'equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. fino alla data della domanda e al tasso di cui al successivo co. 4 da tale data fino al soddisfo; iv. con il più ampio favore delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

in ogni caso:

in via istruttoria, occorrendo, se del caso previa modifica/revoca dell'ordinanza dell'8 marzo 2021:

- i i. dichiarare inammissibili e/o comunque respingere tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto Avv. GGM, per le ragioni indicate in atti (in particolare, cfr. la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. ns.);
- ii ii. dichiarare inammissibili e, dunque, espungere dal processo le circostanze de-scritte dal convenuto alle pagine da 1 a 7 della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., per le ragioni indicate in atti (in particolare, cfr. la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 ns., pp. 1-3);
- iii iii. ammettere l'interrogatorio formale del convenuto Avv. GGM sui seguenti articoli:
- iv 1) "vero che lei vanta esperienza nell'ambito del diritto della previdenza sociale?";
- v 2) *"vero che, nell'anno 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Avv. UN le manifestò l'esigenza di impugnare la delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra, e di ottenere allo stesso tempo che, in caso di rigetto dell'impugnazione, la Cassa Forense fosse condannata alla restituzione di tutta la contribuzione versata?"*;
- vi 3) *"vero che lei disse all'Avv. UN che l'esigenza di impugnare la delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra, e di ottenere allo stesso tempo che, in caso di rigetto dell'impugnazione, la Cassa Forense fosse condannata alla restituzione di tutta la contribuzione versata, sarebbe stata soddisfacibile proponendo diretta-mente un giudizio dinanzi al giudice del lavoro con l'articolazione di una domanda subordinata di restituzione ex art. 2033 c.c., con il ricorso, di cui al doc. 6 di parte attrice che si rammostra, che poi lei in effetti ha redatto?"*;
- 4) *"vero che lei, a seguito della prima udienza di comparizione del 20 gennaio 2011 nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, R.G. 11139/2010, consigliò all'Avv. UN di rinunciare alla domanda principale dallo stesso proposta di impugnazione della delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra?"*.

iv. ammettere prova per testi sui seguenti articoli, separati e specifici:

- 1) *"vero che l'Avv. GGM vanta esperienza nell'ambito del diritto della previdenza sociale?"*;
- 2) *"vero che nell'anno 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Avv. UN manifestò all'Avv. GGM l'esigenza di impugnare la delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra al teste, e di ottenere allo stesso tempo che, in caso di rigetto dell'impugnazione, la Cassa Forense fosse condannata alla restituzione di tutta la contribuzione versata?"*;



- 3) “vero che l’Avv. GGM disse all’Avv. UN che l’esigenza di impugnare la delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra al teste, e di ottenere allo stesso tempo che, in caso di rigetto dell’impugnazione, la Cassa Forense fosse condannata alla restituzione di tutta la contribuzione versata, sarebbe stata soddisfacibile proponendo direttamente un giudizio dinanzi al giudice del lavoro con l’articolazione di una domanda subordinata di restituzione ex art. 2033 c.c.”;
- 4) “vero che l’Avv. GGM a seguito della prima udienza di comparizione del 20 gennaio 2011 nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, R.G. 11139/2010, consigliò all’Avv. UN di rinunciare alla domanda principale dallo stesso proposta di impugnazione della delibera adottata dalla giunta esecutiva della Cassa Forense in data 29 marzo 2007, come da doc. 2 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
- 5) “vero che l’Avv. UN chiese al Prof. Avv. FB di assisterlo, per gli aspetti societari, nel procedimento di reclamo amministrativo già introdotto con l’assistenza dell’Avv. VL al cospetto del consiglio di amministrazione della Cassa Forense, come da doc. 3 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
- 6) “vero che il Prof. Avv. FB redasse la memoria integrativa di cui al doc. 26 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
- 7) “vero che il Prof. Avv. FB, a seguito del rigetto del reclamo amministrativo da parte del consiglio di amministrazione della Cassa Forense del 6-13 marzo 2009, come da doc. 4 di parte attrice che si rammostra al teste, disse all’Avv. UN che, in considerazione della strategia difensiva elaborata dall’Avv. GGM per la coltivazione della lite con la Cassa Forense, egli era disponibile a rimanere citato nella procura ad litem per mere ragioni di prestigio, ma che per il merito della lite, ormai afferente solo a profili di diritto previdenziale di cui egli era privo, e la gestione della stessa, l’Avv. UN avrebbe dovuto affidarsi alle competenze e ai suggerimenti dell’Avv. GGM”;
- 8) “vero che, a seguito della notifica del ricorso per cassazione in data 2 luglio 2014 da parte della Cassa Forense e della rinuncia al mandato da parte dell’Avv. GGM a causa della sua sopravvenuta incompatibilità quale delegato della medesima Cassa Forense, come da doc. 11 di parte convenuta che si rammostra al teste, l’Avv. GGM disse all’Avv. UN che si sarebbe reso disponibile a collaborare con l’Avv. AN nella redazione del relativo controricorso?”;
- 9) “vero che, nel periodo intercorrente tra il 3 luglio 2014 e il 5 agosto 2014, l’Avv. GGM ha conferito più volte con l’Avv. AN e con l’Avv. AC?”;
- 10) “vero che le telefonate e gli incontri avvenuti tra il 3 luglio 2014 e il 5 agosto 2014, fra l’Avv. GGM e gli Avvocati AN e AC avevano ad oggetto la costruzione della strategia difensiva da assumere nella redazione del controricorso avverso il ricorso per cassazione proposto dalla Cassa Forense contro l’Avv. UN?”;
- 11) “vero che la minuta del controricorso di cui al doc. 16 di parte attrice, che si rammostra al teste, fu inviata all’Avv. GGM per raccogliergli gli spunti?”;
- 12) “vero che l’Avv. GGM approvò il contenuto della minuta del controricorso di cui al doc. 16 di parte attrice, che si rammostra al teste?”;
- 13) “vero che, nell’ambito del giudizio di legittimità introdotto dalla Cassa Forense contro l’Avv. UN, come da docc. 14 e 16 di parte attrice, che si rammostrano al teste, l’Avv. MP ha funto da domiciliatario?”.

Per i suesposti capitoli di prova, si indicano a testi:

a. l’Avv. DT, in Cassina De’ Pecchi (MI), Via X, 16/b, sui capitoli da 1 a 4;

- b. la Sig.ra IC, in Milano, Via X 1, sui capitoli da 1 a 7;
- c. l'Avv. AN, in Milano, Via X 1, sul capitolo 6 e sui capitoli da 8 a 13;
- d. l'Avv. AC, in Milano, Via X 1, sui capitoli da 8 a 13.

comunque:

i v. disporre la rimessione in termini dell'attore ex art. 153, co. 2 c.p.c. e, conseguentemente, ammettere la produzione del doc. 66 sopravvenuto, per le ragioni indicate nell'istanza del 6 aprile 2021.

Parte convenuta

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

A) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della nuova prospettazione di negligenza dell'avv.

M introdotta nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. avversaria, come eccepita nella memoria del deducente dd. 11.01.2021;

B) Nel merito, in via principale, respingere le domande avanzate dall'attore nei confronti dell'avv.

M in quanto inammissibili e/o infondate, ed in ogni caso per tutte le ragioni, attinenti all'an ed al quantum, indicate nella comparsa di risposta e ribadite nelle depositate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., anche inerenti all'esclusivo (ovvero in subordine parziale) apporto causale della condotta di parte attrice.

C) Nel merito, in via subordinata, previa fissazione di una nuova prima udienza di comparizione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 167 e 269 c.p.c., sulla quale si insiste anche in questa sede, al fine di permettere la chiamata in causa, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., dell'avv. DT, C.F.: X, residente in Cassina de Pecchi (MI), via X n. 3 – Lettera L, in denegata ipotesi di condanna dell'avv. M condannare la

chiamanda avv. DT a manlevare, tenere indenne o risarcire l'esponente, risultando la stessa avv. T co-difensore obbligato in solido e comunque ausiliare del convenuto, per i titoli indicati nella comparsa di risposta, da qualunque somma, che, a qualsivoglia titolo, il deducente fosse tenuto a versare in favore di parte attrice, per effetto delle domande avanzate da quest'ultima e di cui al presente giudizio; e ciò tenuto conto della quota di responsabilità che l'Ill.mo Tribunale, previa graduazione tra co-difensori, vorrà attribuire alla predetta chiamata in causa, con condannarla a pagare all'Avv. M, almeno il cinquanta per cento o quanto ritenuto di giustizia, di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, risarcitorio o restitutorio, l'Avv. M fosse condannato a pagare all'attore in accoglimento della sua domanda. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% e accessori come per legge.

In via istruttoria si insiste sulle istanze già formulate ed in particolare su:

1) Ordini di esibizione:

1.1) All'attore:

- dichiarazione fiscali relative agli anni d'imposta 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, per verificare a) l'assoggettamento a tassazione delle somme incassate dalla Cassa Forense in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano 2027/2011; b) il reddito per determinare l'aliquota applicabile ed il beneficio fiscale derivante dalle fatture dell'avv. M del 2014 (ns. docc. da 17 a 20); c) i redditi dell'N nel 2020, per valutare l'incidenza della tassazione (separata o meno) in caso di ottenimento del rimborso dei contributi integrativi, quale fattore riduttivo del danno;

- pagine del registro IVA anno 2014, con indicazione delle fatture e note accredito docc. 17-20;

- fascicoli di parte dei 3 gradi di giudizio nella causa contro Cassa Forense, oggetto del presente giudizio (RG. 11139/10 Tribunale di Milano sez. Lavoro; RG. 1220/2011 Lavoro - Corte Appello Milano; fascicolo relativo al ricorso 17234-2014 Corte di Cassazione);

- nota con proposta avv. N dd. 12.05.2020 alla Cassa Forense.

1.2) Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense:



- pratica (con pluralità di fascicoli anche dell'Ufficio Servizio Contributi) della Cassa Forense relativa alla posizione dell'avv. N negli anni 2006 (inizio contestazioni) sino al 2011 (inizio fase giudiziale), incluse le delibere, comunicazioni e corrispondenza in essa contenuti;
- pratica relativa all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, con delibere e comunicazioni nonché corrispondenza in essa contenuti;
- pratica relativa alla restituzione degli importi da parte dell'avv. N negli anni 2019 e 2020 (inclusa l'intera pratica n. 738 / 2014 – GRT Area Legale – Ricorsi indicata nella lettera della Cassa Forense -doc. 32 attoreo- e nella causale dei bonifici -docc. 33, 34 e 35 attorei-), incluse le delibere, comunicazioni e corrispondenza in essa contenuti;
- Delibera dd. 20.05.2020 Cassa Forense;
- Nota con proposta avv. N dd. 12.05.2020.

1.3) All'I.N.P.S.:

- pratica relativa posizione "gestione separata" I.N.P.S. dell'avv. N negli anni dal 1991 al 2020,

2) Richiesta di acquisizione:

dalla Cancelleria della Corte di Cassazione dei fascicoli d'ufficio dei tre gradi di giudizio (RG. 11139/10 Tribunale di Milano sez. Lavoro; RG. 1220/2011 Lavoro - Corte Appello Milano; fascicolo relativo al ricorso 17234-2014 Corte di Cassazione).

Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice, come da memoria dd. 01.02.2021".



Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. UCMN ha citato in giudizio l'avv. GGM chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto professionale conferito per inadempimento del convenuto con restituzione del compenso pagato nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale instaurato.

Ha dedotto di avere conferito mandato all'avv. M affinché lo assistesse nella controversia sorta con la Cassa forense di Milano che il 29 marzo 2007 aveva deliberato la cancellazione della posizione previdenziale dell'attore retroattivamente dal 30 settembre 1991 (ossia dalla nomina dell'Avv. N nel consiglio di amministrazione di P S.p.a., venuta meno poi nel mese di gennaio 2007), ritenendo che la carica rivestita costituisse una forma di "esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui" vietato dall'art. 3 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578.

L'avv. M, proseguendo l'attività svolta in precedenza dall'avv. VL, era stato investito dell'incarico di impugnare avanti all'autorità giudiziaria ordinaria il provvedimento della Cassa Forense di cancellazione della posizione previdenziale dell'avv. N al fine di ottenere la caducazione della relativa delibera; in subordine per ottenere dalla Cassa Forense la restituzione di tutto quanto versato dall'odierno attore sull'erroneo assunto della validità della relativa iscrizione.

Come precisato nella citazione introduttiva "l'Avv. N, infatti, aveva manifestato espressamente all'Avv. M la propria volontà di cautelarsi rispetto all'ipotesi in cui fosse stata confermata l'incompatibilità contestata dalla Cassa Forense: in tal guisa aveva rappresentato all'Avv. M la sopravvenuta esigenza di ottenere, in subordine alla conferma del provvedimento di cancellazione, quanto meno la restituzione della contribuzione (a quel punto) illegittimamente versata dall'esponente all'ente previdenziale. Il cumulo delle due domande, poi, avrebbe posto al riparo l'Avv. N dallo scenario della soccombenza totale nel giudizio, perché al rigetto della prima sarebbe ragionevolmente seguito l'accoglimento della seconda, non potendo certo l'ente previdenziale trattenere la contribuzione percepita sine causa".

L'avv. M proponeva quindi ricorso davanti al Tribunale del lavoro formulando in un unico contesto le due domande di dichiarazione di illegittimità della delibera e, in subordine, la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione previdenziale valutando che fosse ottenibile il risultato prospettato dal cliente attraverso l'instaurazione della lite giudiziaria contro l'ente previdenziale.

Alla luce delle difese dell'ente previdenziale all'atto della sua costituzione e delle chance di accoglimento della domanda principale, l'Avv. N e l'Avv. M concordavano che



quest'ultimo avrebbe rinunciato in udienza alla domanda principale e insistito unicamente sulla subordinata volta alla restituzione dell'indebiti solutio. Conformemente alle aspettative, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza del 15 aprile 2011, n. 2027 accoglieva la domanda subordinata dell'Avv. N e condannava la Cassa Forense a corrispondergli la somma di Euro 1.421.917,88 "oltre interessi dal 29/3/2007 sino al saldo effettivo", ossia dalla data della delibera di cancellazione della posizione previdenziale (cfr. doc. 8).

La Cassa Forense in parziale esecuzione della statuizione giudiziale versava all'Avv. N soltanto la minor somma di Euro 859.258,05 (oltre alle spese di lite per totali Euro 25.272,00), corrispondenti alla frazione della massa contributiva composta dal contributo soggettivo, dal contributo di maternità e dagli interessi legali calcolati sulla somma di tali voci a partire dal dì della delibera di cancellazione della posizione previdenziale (29 marzo 2007), con esclusione quindi del contributo integrativo (cfr. doc. 9); proponeva appello deducendo che: - a. la memoria di costituzione sarebbe stata mal interpretata, dal momento che la Cassa Forense avrebbe in realtà contestato tutte le domande dell'allora ricorrente e pure il conteggio restitutorio indicato nel ricorso introduttivo del giudizio; b. la domanda subordinata di restituzione dei contributi previdenziali versati sarebbe stata "inammissibile", poiché non preceduta da alcuna richiesta proposta in via amministrativa; c. in ogni caso, l'importo corrispondente al contributo integrativo non sarebbe stato ripetibile, perché l'Avv. N non avrebbe provato che i redditi denunciati all'ente previdenziale derivassero dall'esercizio di attività diversa da quella professionale. Rigettata l'istanza di sospensione, previa intimazione del precetto da parte dell'Avv. N, l'ente previdenziale provvedeva con mandato del 4.8.2011 al versamento in suo favore della residua somma ammontante ad Euro 699.134,74, comprensiva di interessi legali (cfr. doc. 11).

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28 gennaio 2014, n. 84 rigettava pressoché integralmente il gravame della Cassa Forense, salvo che per il profilo relativo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, che compensava per metà tra le parti (cfr. doc. 13) osservando, per quanto di interesse, quanto alla tempestività delle eccezioni relative alla mancata presentazione della domanda amministrativa e alla ripetibilità del contributo integrativo "del pari tardive, poiché mai sollevate dall'odierna appellante le deduzioni concernenti l'assenza di previa domanda di restituzione in via amministrativa e l'irripetibilità delle quote dei versamenti effettuate dall'avv.to N a titolo di contributi integrativi" (ivi, pp. 5-6) e quanto in particolare al merito della ripetibilità del contributo integrativo citando l'orientamento espresso da Cass., 18 luglio 2005, n. 15109 e che e "anche la quota di contributi in questione debba essere restituita al solvens ogni qualvolta, come nel caso di specie, la cancellazione dalla Cassa determinata dalla sussistenza di una condizione di incompatibilità che abbia



determinato il venir meno del rapporto previdenziale sotteso ai relativi versamenti, i quali risultano quindi effettuati in adempimento di un'obbligazione inesistente – quindi – ripetibili ex art. 2033, c.c., senza distinzione alcuna fra le proprie diverse componenti” (ivi, pp. 6-7).

La Cassa proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e l'avv. N veniva in tale sede assistito dagli avvocati AN e MP ; la Corte di Cassazione, con sentenza del 25 novembre 2019, n. 30670, così decideva: “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo” (la Corte riteneva quindi fondata ed assorbente la questione inerente alla mancata previa presentazione, da parte dell'Avv. N , dell'istanza amministrativa all'ente previdenziale, con riguardo alla domanda subordinata di restituzione dei versamenti contributivi accolta da entrambi i giudici di merito: “Nel caso in esame, la domanda di restituzione è stata proposta per la prima volta in sede giudiziaria, in quanto in precedenza l'avv. N aveva al contrario diffidato la Cassa con lettera del 27.3.2009 a non restituire i contributi versati nel periodo di incompatibilità sino a quando la controversia relativa all'annullamento della posizione non fosse definita con sentenza definitiva. Il ricorso in effetti aveva ad oggetto in via principale il ripristino dell'iscrizione alla Cassa dal 1991 al 2006 e, in via subordinata, la restituzione dei contributi, il cui preciso ammontare prima del giudizio non era stato oggetto di definizione tra le parti. Il secondo motivo di ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento degli altri. La mancanza della domanda amministrativa, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 11438 del 10/05/2017, n. 17395 del 29/08/2016, n. 24103 del 29/12/2004, Sez. Un. 7269/1994, cit.).

Tanto premesso la difesa attorea ha enucleato il profilo di negligenza professionale in capo all'avv. M in quello di non avere mai informato il proprio assistito della necessità di presentare la domanda amministrativa di restituzione prima di agire in giudizio contro l'ente previdenziale, né di averla presentata in esecuzione del mandato difensivo conferitogli; inoltre l'avv. M non si era avveduto del fatto che l'omissione predetta avrebbe reso improponibile l'azione giudiziale e che tale vizio poteva essere rilevato ex officio in ogni stato e grado del giudizio essendo la pregiudizialità amministrativa principio generale della materia; con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cpc è stato precisato (ritualmente) l'ulteriore addebito, a fronte della ricostruzione della difesa del convenuto in ordine al fatto autonomo rilevante dell'attore relativo alla decisione di rinunciare alla domanda principale, che, pur considerando tale aspetto irrilevante ai fini della dichiarazione di improponibilità



della domanda di restituzione, la prudente attività difensiva si sarebbe dovuta allora fare carico di una fattiva dissuasione alla rinuncia della domanda principale, attività non svolta.

L'addebito, ad avviso dell'attore, veniva aggravato dalla circostanza che l'avv. N aveva espressamente richiesto all'avv. M di inserire una difesa puntuale alla luce della eccezione di inammissibilità formulata dalla Cassa in grado di appello (tenuto conto dell'effettivo esperimento del reclamo gerarchico) e l'avv. M aveva replicato a tale suggerimento con un solo breve accenno nell'atto.

In relazione al grave addebito di negligenza la difesa attorea ha dedotto di avere patito un danno determinato dall'aver dovuto restituire alla Cassa l'importo di euro 828.407,23 tenuto conto che quest'ultima aveva poi "concesso" di considerare la domanda giudiziale in allora proposta come domanda amministrativa per la restituzione del contributo soggettivo e di maternità anche ai fini della decorrenza degli accessori e dunque aveva richiesto la restituzione all'avv. N del solo importo corrispondente al contributo integrativo, pari ad Euro 699.134,74, oltre interessi legali per Euro 59.617,02; nonché degli interessi legali calcolati sul contributo soggettivo e sul contributo di maternità, limitatamente al periodo compreso tra il dies a quo individuato dai giudici di merito (29 marzo 2007, corrispondente alla data della delibera di cancellazione della posizione previdenziale) al di della domanda giudiziale (20 dicembre 2010) pari ad Euro 69.655,47.

Nella impossibilità per diverse ragioni in dettaglio specificate in citazione di ottenere nuovamente il risultato a suo tempo raggiunto con la sentenza di primo grado, la difesa dell'attore ha ritenuto che l'intero importo richiesto in restituzione da parte della Cassa costituisse danno conseguenza immediata e diretta della negligenza professionale del convenuto e ne ha dunque chiesto la condanna del convenuto al pagamento in via risarcitoria (oltre che ragione di inadempimento giustificatrice della risoluzione del contratto d'opera professionale).

L'avv. M si è costituito contestando la ricostruzione attorea ed in particolare la necessità di una preventiva domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda volta ad ottenere la restituzione dei contributi previdenziali versati, osservando come, dovendosi ragionare ex ante e non ex post, in quel momento, la Suprema Corte mai si era espressa affermando la sussistenza di una "pregiudizialità amministrativa" per le domande di rimborso di contributi nei confronti della Cassa Forense (o altra Cassa di previdenza privata). Ha sottolineato come la particolare qualifica di avvocato in capo all'attore ne dovrebbe escludere l'acomunabilità al normale cittadino rispetto al quale il dovere di consiglio e di informativa è dunque ben diverso e meno pregnante (la difesa ha sottolineato in più occasioni come le scelte processuali ed anche gli stessi atti venissero sottoposti ad un intenso vaglio della parte) osservando altresì che il mandato era stato conferito non solo all'avv. M ma



anche all'avv. B e all'avv. T , codifensori; l'avv. T in qualità di soggetto che aveva sottoscritto il ricorso veniva dunque preliminarmente chiamata in giudizio quale terzo dal convenuto. Ha evidenziato in ogni caso che la fase amministrativa era stata seguita da altro difensore (Avv. L) e che l'avv. N aveva inviato una comunicazione ben chiara alla Cassa (doc. 5 delle produzioni attoree) nella quale era del tutto evidente che la domanda di restituzione vi era ma era stata solo differita all'esito della definizione del giudizio di merito che verteva in principalità sulla caducazione della delibera di cancellazione. Ha inoltre rilevato come lo schema delle due domande originarie (caducazione della delibera in principalità e richiesta di restituzione dei contributi previdenziali in subordine) era stata congeniata proprio al fine di far ottenere all'attore la restituzione quale conseguenza del rigetto della domanda principale e non come autonoma domanda; la scelta successiva di rinunciare alla domanda principale, determinata da una decisione propria dell'avv. N , aveva stravolto, in modo del tutto inaspettato rispetto alla introduzione della causa, l'economia delle domande inserendosi come comportamento autonomo, cui sarebbe dunque imputabile l'esito giurisdizionale. Ha infine contestato la ricostruzione attorea in ordine ai profili di non contestazione della Cassa in primo grado sia sotto il profilo della quantificazione della restituzione (anche in relazione alla produzione incontestata dei soli versamenti effettuati e non dell'importo da restituire) sia sotto quello della sussistenza dei presupposti in fatto per la sussistenza della domanda di restituzione ("Secondo il corretto ragionamento del Giudice d'appello, dato che nessuno aveva mai contestato in primo grado l'assenza di una domanda in sede amministrativa, doveva necessariamente conseguire che tale fatto (proposizione della suddetta domanda) andava considerato "pacifico" e che non esisteva più per avv. N alcun onere di provare tale adempimento (peraltro provato, come detto sopra, con il doc. 5 attoreo). Anche tale osservazione assume rilevanza pratica, per quanto sarebbe poi successo nel giudizio della Cassazione. Ciò in quanto, stante l'affermazione di pacificità del fatto (e quindi prova della sussistenza dei presupposti, inclusa la presentazione della domanda amministrativa) da parte della Corte d'Appello, la Cassazione avrebbe dovuto considerare inammissibile il motivo di ricorso (invece accolto), trattandosi di una questione di merito e non di legittimità"), rilevando in conclusione la insussistenza di un danno patrimoniale in capo all'odierno attore anche in relazione al ragionevole accoglimento del motivo di ricorso in ordine alla irripetibilità dei contributi integrativi, oggetto di una pronuncia coeva della Corte di Cassazione in tema rispetto a quella in esame.

Ha infine contestato l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione in sede decisione in ordine alla natura della richiesta in sede amministrativa, rilevando come "la Corte avrebbe potuto optare, sul piano interpretativo, anche per una soluzione diversa, visto che il rimborso "a richiesta" potrebbe



semplicemente implicare la generica necessità di un'iniziativa del soggetto creditore (anche in sede giudiziale), fermo il divieto di liquidazioni d'ufficio.”

Ha sottolineato che proprio nella decisione della causa dell'avv. N , e non prima, la Suprema Corte aveva esteso i principi elaborati in materia previdenziale pubblica anche alle Casse private di modo che l'avv. M non poteva prevedere tale esito, in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto ; del resto la stessa Corte di Cassazione aveva compensato le spese tra le parti affermando che “Le spese dell'intero processo devono essere compensate tra le parti, in assenza di precedenti di questa Corte sulla specifica questione”, con esclusione dunque di negligenza del convenuto.

Quanto ai danni ha infine osservato che l'avv. N , accettando la compensazione proposta dalla Cassa, avesse aderito e posto acquiescenza pure alla liquidazione prospettata dalla Cassa Forense, di fatto rinunciando alle sue originarie pretese per la restituzione dei contributi integrativi; viceversa ove invece non fosse intervenuto l'accordo transattivo di cui sopra, sarebbe rimasta inalterata la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi eventualmente dovuti, senza alcun mutamento per effetto della sentenza della Cassazione nella causa dell'avv. N .

Tanto premesso quanto alle domande delle parti, la causa è pervenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.1.2022, senza svolgimento di istruttoria orale (essendo state dichiarate inammissibili le istanze di prova per testi articolate) e sulla base della documentazione prodotta (rispetto alla quale l'istanza di esibizione proposta è stata ritenuta inammissibile e la richiesta di acquisizione del fascicolo processuale della causa pendente davanti alla Corte di Cassazione superata dalla produzione dei singoli atti processuali rilevanti. E' altresì stato acquisito il doc. 66 prodotto da parte attrice (*sub* doc. 66 la “ricevuta bonifico Avv. N /Cassa Forense del 25 marzo 2021”) in quanto formatosi successivamente alla scadenza dei termini istruttori e relativo alla prova dell'esborso dell'attore.

La domanda è infondata e non merita accoglimento atteso che l'addebito di negligenza contenuto in citazione e precisato in memoria 183 sesto comma n. 1 cpc non sussiste, quantomeno nei termini prospettati dalla difesa attorea, e in ogni caso non sorregge in termini di causalità diretta le conseguenze dannose allegate dall'attore.

Quanto alla allegata responsabilità appare utile ricordare alcuni cenni generali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato.

In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ([art. 1176 c.c., comma 2](#)) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti



tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.

Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che: *“la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”*.

Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv. 657806 - 01) *“l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore”*.

In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.

Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).



Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancata diligenza allegata con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento tale da impedirne la effettiva trattazione del merito vale osservare che da tempo è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte suprema (Cass 2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis [852 del 18/01/2006](#), [13241 del 06/06/2006](#), [14820 del 27/06/2007](#), [2581 del 02/02/2009](#)), che la chance -concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene- non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, cioè la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.2.85 n. 6506).

Tuttavia la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provarsi nel giudizio ove si alleghi la responsabilità (cfr Cass Sez. 3, **Sentenza n.22376 del 10/12/2012** (Rv. 624461) in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).

La Corte (cfr anche Cass. 2638/2013), con orientamento del tutto condiviso da questo giudice, ha più volte chiarito che *"ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010)"*; in tale contesto il danno va liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta od, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 CC (ex pluribus Cass. 9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n. 2368),

Tanto premesso, quanto al caso in esame, si rileva che:



- può considerarsi provato il conferimento del mandato professionale da parte dell'attore all'avv. GGM per la assistenza giudiziale dell'Avv. N rispetto alla vicenda che lo aveva opposto alla Cassa Forense di Milano e specificatamente alla proposizione della causa davanti al Tribunale del lavoro di Milano; il mandato alle liti è pacifico e risulta documentalmente dalla sentenza e dal ricorso introduttivo (docc. 6 e 8 produzioni attoree); peraltro la procura alle liti è conferita in via disgiunta anche agli avvocati T e B ma l'esame degli atti processuali nonché delle mail intercorse tra l'attore e il convenuto (docc. 39, 40 e 41 delle produzioni attoree) dà chiara evidenza di come il mandato sostanziale sia avvenuto in via prioritaria all'avv. M con il quale univocamente sono intercorsi i rapporti con il cliente volti alla gestione della controversia giudiziale ed alle decisioni su come procedere in giudizio nonché le comunicazioni della stessa Cassa; l'avv. M risulta inoltre avere emesso fattura per l'attività difensionale svolta – doc. 22 - (di modo che va confermata la decisione di non estendere il contraddittorio all'avv. T della quale compare il nome solo a fianco del collega M in alcune mail aventi contenuto meramente “notiziatorio” di quanto avvenuto in sede processuale (assegnazione a Giudice, deposito sentenza etc) ;
 - la sentenza di primo grado prodotta (doc. 8) dà conto della circostanza che in corso di giudizio la difesa attorea ha rinunciato alla domanda principale – decisione che pacificamente risulta adottata in armonia e condivisione con la parte avv. N - e che il Tribunale ha esaminato la domanda svolta in via subordinata sul presupposto che la Cassa non avesse contestato il diritto dell'avv. N alla restituzione;
 - l'esame della comparsa di costituzione della Cassa in primo grado (doc. 7 prod. attore) consente di validare tale rilievo atteso che la Cassa, dopo avere impiegato la quasi totalità della memoria difensiva a sostenere la legittimità della delibera impugnata nelle conclusioni a proposito della restituzione degli importi chiede solo che essi vengano restituiti con interessi maturati solo 120 giorni dopo la proposizione della domanda (senza richiedere il rigetto della domanda restitutoria);
 - la Corte di Appello di Milano (doc.13), a fronte di ciò, dedica parte della sua motivazione a qualificare come tardiva la eccezione di improcedibilità della restituzione per mancato previo esperimento della procedura amministrativa volta alla restituzione proprio sul presupposto della mancanza di contestazione dei fatti costituenti presupposto della domanda restitutoria (che in motivazione si afferma essere pacifico che l'avv. N non abbia presentato).
- Il profilo viene esaminato del resto congiuntamente dall'avv. M e dall'avv. N nella mail del 14-18 luglio 2011 (doc. 18 delle produzioni attoree) in occasione della stesura della



comparsa di costituzione in appello; l'avv. M , raccogliendo le indicazioni dell'avv. N , alle pagg. 8 e 9 della memoria (doc.12 delle produzioni attoree) articola i motivi in base ai quali l'eccezione di improponibilità non poteva considerarsi fondata sia sotto il profilo della mancata contestazione alla sussistenza dei presupposti per la restituzione sia sotto il profilo della pregressa conoscenza della Cassa della intenzione dell'avv. N ad ottenere la restituzione dei contributi seppure con tempistica differita alla definizione del giudizio. Viene altresì citata Giurisprudenza di legittimità a sostegno della non necessità di una esplicita richiesta restitutoria quando l'ente previdenziale sia già a conoscenza del contenzioso e della volontà di richiedere una restituzione dei contributi seppure in via subordinata all'accertamento della legittimità della delibera di cancellazione della posizione previdenziale.

In un tale contesto l'attività professionale svolta dal convenuto seguiva pacificamente ad una intensa fase stragiudiziale nella quale l'avv. N , assistito dall'avv. L , aveva anche esperito reclamo avverso la decisione della Cassa; inoltre, come emerge dalla corrispondenza tra le parti in atti, l'avv. N , avvocato esperto, dimostra di ben padroneggiare la materia mostrando non solo interesse alla strategia difensionale stragiudiziale e giudiziale ma anche esprimendo suggerimenti e vagliando le singole attività svolte dai colleghi. Può dunque affermarsi chela diligenza professionale posta in essere dal difensore convenuto ben poteva fare affidamento su di una competenza professionale specifica del proprio cliente, dal quale, data la qualità e la professione esercitata, poteva attendersi una conoscenza delle regole processuali basilari nonché delle richieste alla Cassa più pregnanti rispetto a quelle di n comune cittadino.

La circostanza, pertanto, di non avere espressamente informato il collega delle opportunità/necessità di avanzare preventivamente una domanda restitutoria di carattere amministrativo alla cassa trova ragionevole spiegazione nella decisa volontà (come ben espresso in citazione introduttiva del presente procedimento) di perseguire la tesi della caducazione della delibera quantomeno fino a quando la Cassa avesse predisposto le proprie difese in giudizio, "cautelandosi" dall'ipotesi di una possibile soccombenza pur in presenza di un obbligo restitutorio. V'è da dire che una autonoma domanda di restituzione dei contributi versati in costanza di domanda giudiziale volta alla caducazione della delibera di cancellazione sarebbe stata del tutto incongrua rappresentando un interesse di segno opposto a quello cui la domanda principale era finalizzata.

Del resto proprio la missiva inviata dall'avv. N – personalmente - alla cassa forense (dc. 5 delle produzioni di parte attrice) evidenzia come il tema della restituzione dei contributi versati fosse ben stato rappresentato alla Cassa e come questa – ragionevolmente in procinto di effettuare



una restituzione spontanea (come del resto dimostra la mancata richiesta giudiziale di rigetto della domanda restitutoria)- fosse stata così diffidata dall'adottare provvedimenti restitutori in via anticipata rispetto alla definizione del giudizio che avrebbero potuto nuocere alla tesi processuale sostenuta in via principale. Il tenore della comunicazione, in effetti non è assoluto rispetto alla diffida dal procedere alla restituzione ma costituisce una sorta di richiesta di differimento temporale dell'impegno restitutorio .

Alla luce di tale documento (che sia l'avv. N sia l'avv. M citano a seguito della emissione della sentenza di primo grado, favorevole, in quanto suscettibile di una qualche conseguenza in punto decorrenza degli interessi) non può affermarsi che l'attività difensionale dell'avv. M si caratterizzi per negligenza in relazione ai profili dedotti dalla difesa attorea.

Quanto al profilo del non avere mai informato il proprio assistito della necessità di presentare la domanda amministrativa di restituzione prima di agire in giudizio contro l'ente previdenziale e di averla presentata in esecuzione del mandato difensivo conferitogli vale osservare come, a fronte della comune conoscenza del contenzioso già instaurato con la Cassa, l'informativa appariva ultronea e la proposizione incoerente con la domanda giudiziale; quanto al profilo che l'avv. M non si sarebbe avveduto del fatto che l'omissione predetta avrebbe reso improponibile l'azione giudiziale e che tale vizio poteva essere rilevato ex officio in ogni stato e grado del giudizio essendo la pregiudizialità amministrativa principio generale della materia deve rilevarsi che, invece, la tematica appariva ben chiara ma superata dalla precedente interlocuzione amministrativa; quanto infine all'addebito precisato (ritualmente) con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cpc in ordine al fatto autonomo rilevante posto in essere dall'attore e relativo alla decisione di rinunciare alla domanda principale, si osserva che la prudente attività difensiva alla luce di quanto sopra rilevato non avrebbe che potuto suggerire alla parte di evitare una soccombenza, che tanto preoccupava l'avv. N .

Inoltre, stante gli esiti positivi per l'avv. N della causa in primo grado ed in appello, ben poteva ritenersi che anche nell'ambito del Giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione (ove l'avv. M non risulta essere stato difensore dell'attore, per subentro di altri difensori) il tema della precedente domanda restitutoria amministrativa, non solo alla luce della comunicazione in apertura richiamata (doc. 5) ma anche della complessiva conoscenza della vicenda da parte della Cassa e della sua mancata contestazione del diritto alla restituzione (a prescindere dal quantum restitutorio) ben poteva presentare chance di ulteriore risultato positivo.

L'argomento del resto è stato ben approfondito in memoria difensiva anche sotto il profilo della tipologia della domanda proposta (ai sensi dell'art 2033 cc) e non per mera richiesta restitutoria di per sé sola considerata. Così infatti è prospettata la tesi dalla difesa dei resistenti "Un ulteriore e diverso



ricorso in via amministrativa (oltre a quello esperito con reclamo ex art. 23 Statuto della Cassa) non era, infatti, necessario, perché la domanda formulata in via subordinata dall'Avv. N : (i) non era una domanda di 'prestazione previdenziale o assistenziale' bensì una domanda di restituzione di un indebito ex art. 2033 cod. civ. (così è stata correttamente qualificata anche dal Giudice di prima fase, in un capo che non è stato impugnato e che, dunque, è passato in giudicato e così è qualificata dalla stessa Cassa nel ricorso); (ii) era una conseguenza diretta ed automatica del rigetto della domanda principale, pacificamente preceduta da una domanda via amministrativa(..) La ratio della necessaria proposizione di domanda amministrativa si ravvisa nella esigenza di evitare che l'Ente Previdenziale sia costretto a subire l'iniziativa giudiziaria del ricorrente senza aver potuto scrutinare in alcun modo la richiesta, entro lo *spatium* deliberandi concessogli dall'art. 7 l. 533/1973 e tale ratio viene meno se l'Ente sia già a conoscenza dei presupposti di fatto fondanti la pretesa fatta valere in giudizio. Nel caso di specie, la Cassa era certamente a conoscenza dei presupposti fondanti il diritto N a chiedere la restituzione dei contributi, sol che si consideri: - che è stata la Cassa stessa a creare tali presupposti, annullando la sua iscrizione/posizione previdenziale; - che la Cassa ha esaminato il reclamo N , rigettandolo; - che la Cassa ha ricevuto dall'Avv. N una lettera (doc. 9 fascicolo I grado della Cassa) il 23 marzo 2009, che recava proprio nell'oggetto "restituzione contributi per il periodo di incompatibilità. Ne era a tal punto a conoscenza che essa stessa, nel rigettare il reclamo (doc. 8 allegato al fascicolo di primo grado della Cassa) ha informato N che egli era libero di adire l'autorità giudiziaria, con ciò sancendo definitiva conclusione di ogni procedimento amministrativo in ipotesi necessario".

Tanto basta per considerare insussistente ogni addebito di negligente adempimento della prestazione professionale con giudizio "ex ante".

Del resto la stessa Corte di Cassazione, nell'affrontare la questione e risolverla in senso sfavorevole all'Avv N ha infine compensato le spese del giudizio "in assenza di precedenti casi simili della Corte di Cassazione" (non potendosi risolvere la questione sulla base della semplice astratta nozione della pregiudizialità amministrativa).

Tanto accertato può considerarsi assorbito il profilo in ordine sia alla sussistenza di un inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto professionale con restituzione degli importi versati sia la sussistenza di un danno risarcibile causalmente ricollegato alla prospettata (e non riconosciuta) negligenza che deve essere valutata secondo il paradigma in base al quale è dovuto il risarcimento se, senza la negligenza del legale, il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito.



Tale valutazione prognostica va peraltro effettuata sulla base delle risultanze in atti nel presente giudizio nel quale l'attore è tenuto a dare prova del diritto fatto valere come se fosse stato esaminato il ricorso nel merito; il richiamo della difesa attorea al mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura dei contributi oggetto di restituzione avrebbe operato anche se, in quella sede, e per effetto della sola proposizione di ricorso da parte della Cassa, la Corte avesse approfondito il merito, con conseguente interruzione del nesso di causalità tra dedotta e non accertata negligenza e danno (legato alla minore entità della restituzione).

Le domande attoree vanno dunque respinte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come da domanda, della attività difensionale svolta e sulla base dei valori tariffari medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria che essendosi limitata al deposito delle sole memorie , può essere liquidata secondo i valori minimi..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) respinge le domande proposte nell'interesse di UCMN nei confronti dell'avv. GGM ;
- 2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in euro 23.937,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.

Milano, 10 agosto 2022

Il Giudice
dott. Valentina Boroni

